

***DISCIPLINARE TIPO PER LA
CACCIA DI SELEZIONE AL CERVO
NELLA REGIONE ABRUZZO***

Sommario

Art. 1 Finalità	3
Art. 2 Distretti - Unità di Gestione - Sottozone	3
Art. 3 Figure tecniche dei Distretti e delle UDG del Cervo.....	3
Art.4 Compiti del Responsabile dell'UDG	4
Art.5 Accesso alle UDG per la caccia di selezione	4
Art. 6 Gruppi per la caccia di selezione	5
Art.7 Monitoraggio faunistico: censimenti obbligatori e avvistamenti da appostamento	5
Art. 8 Graduatoria di merito per l'assegnazione dei capi	5
Art. 9 Premio per l'assegnazione del prelievo di capi.....	6
Art. 10 Comportamento dei cacciatori di selezione	6
Art. 11 Modalità di caccia.....	7
Art. 12 Realizzazione appostamenti di caccia	7
Art. 13 Registrazione uscite di caccia.....	7
Art. 14 Abbattimenti.	8
Art. 15 Verifica e Registrazione capi abbattuti	8
Art. 16 Definizione delle classi di sesso ed età	9
Art. 17 Sanzioni.	10
Art. 18 Tutela dell'Orso Bruno Marsicano e territori area natura 2000 e ZPE 1.	10
APPENDICE 1.....	10

Art. 1 Finalità

1. Il presente Disciplinare regola l'accesso ai distretti e le modalità tecniche per lo svolgimento della caccia di selezione alle specie Cervo (*Cervus elaphus*) all'interno del territorio regionale, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio della Regione Abruzzo 2020-2024 adottato con D.G.R. 522 del 28/08/2020 e con D.C.R. n° 33/2 del 15/09/2020, e del Regolamento Regionale 1/2017 per la Gestione Faunistico Venatoria degli Ungulati
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, valgono le norme contenute nella vigente normativa nazionale, regionale e regolamenti attuativi in materia di protezione della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo venatorio.

Art. 2 Distretti - Unità di Gestione - Sottozone

1. Ogni Comprensorio viene suddiviso in uno o più Distretti di Gestione del Cervo (DC).
2. Il DC rappresenta l'unità di riferimento per l'iscrizione dei cacciatori di selezione, per l'individuazione delle figure gestionali, dell'assegnazione del piano di prelievo oltre che dell'analisi di tutti i parametri per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei prelievi rispetto alle problematiche in esso riscontrate.
3. I confini dei DC devono coincidere con quelli dei diversi Enti gestori ricadenti nel Comprensorio (ATC, Parchi, Riserve, etc...) e/o Istituti Faunistici.
4. I DC vengono ulteriormente suddivisi in Unità di Gestione (UDG) a cura dello stesso ATC, che rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale distribuzione di tutte le attività previste dalla gestione, compresi i prelievi. Le Unità di Gestione devono avere una dimensione adeguata alla corretta applicazione del PdG e comunque indicativamente comprese tra i 100 e i 400 ettari
5. Le UdG, per una migliore pianificazione delle attività, possono essere divise dagli ATC in sottozone la cui dimensione non può essere inferiore a 50 ettari. Le sottozone costituiscono l'entità elementare per pianificare lo sforzo di caccia e i prelievi all'interno del distretto in funzione delle problematiche di impatto del cervo e degli obiettivi gestionali.
6. Fanno parte integrante dell'UdG anche gli Istituti Faunistici a gestione privata e pubblica.

Art. 3 Figure tecniche dei Distretti e delle UDG del Cervo

1. In ogni **ATC** opera una Commissione Ungulati costituita da personale tecnico scelto dal Coges dell'ATC tra i propri membri in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 c. 1 del RR 1/2017. Possono partecipare alle riunioni, su invito, i responsabili dell'UDG e il tecnico faunistico individuato dall'Ambito.
2. In ciascuna UDG sono nominati dal Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) su proposta della Commissione Ungulati, un Responsabile UDG, e uno o più Vice-Responsabili UDG, per l'organizzazione dell'attività venatoria nella propria UDG e delle altre attività ad essa collegate.
3. Il Responsabile e i due vice-responsabili restano in carica per tutta la durata del Piano Faunistico Venatorio Regionale, possono essere riconfermati o sostituiti su proposta della Commissione Ungulati.
4. Il Presidente dell'ATC può revocare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, l'incarico al Responsabile e ai vice-responsabili, qualora vengano ravvisati comportamenti in difformità con le disposizioni del presente Disciplinare o in contrasto con le disposizioni e gli obiettivi dell'ATC.
5. In ciascuna UDG operano, sotto il coordinamento del Tecnico dell'ATC incaricato e in accordo con il Responsabile dell'UDG, anche altre figure gestionali quali i rilevatori biometrici, i cacciatori formati e i conduttori di cane da traccia, individuati tra le figure abilitate allo svolgimento dei diversi ruoli ed iscritti ai rispettivi elenchi regionali. Le figure sopra indicate costituiscono l'organico dell'UDG, e vengono convocate periodicamente dall'ATC o dal Tecnico incaricato per la corretta organizzazione delle attività gestionali.

Art.4 Compiti del Responsabile dell'UDG

1. Il Responsabile, anche sulla base di indicazioni fornite dall'ATC, ha il compito di coordinare i cacciatori iscritti per tutte le operazioni di gestione della UDG e per il corretto svolgimento dell'attività venatoria.
2. I Responsabili hanno il compito di interfacciarsi e supportare l'ATC, al fine di fronteggiare eventuali emergenze di danni che dovessero di volta in volta verificarsi nella UDG. E comunque per ogni esigenza organizzativa.
3. Il Responsabile deve convocare e organizzare almeno annualmente una riunione con tutti i cacciatori iscritti alla UDG, verbalizzando le principali decisioni assunte.

Art.5 Accesso alle UDG per la caccia di selezione

1. La caccia di selezione al Cervo può essere svolta da tutti i cacciatori abilitati con apposito corso riconosciuto da ISPRA e iscritti nello specifico Albo Regionale degli Abilitati.
2. L'ATC attraverso la Commissione Ungulati, sulla base della vigente normativa e della pianificazione faunistico-venatoria regionale, assegna una UDG ad ogni cacciatore di selezione che ha fatto richiesta, cercando di distribuire in maniera omogenea i cacciatori sul territorio al fine di garantire la copertura di tutte le UDG.
3. Ciascun cacciatore di selezione, secondo l'opzione di caccia da egli prescelta e le norme di cui sopra, non può essere escluso dal prelievo del cervo se non:
 - a. per sua espressa volontà;
 - b. per motivi disciplinari;
 - c. per non avere esercitato la caccia di selezione per due anni consecutivi, anche avendo eseguito i censimenti.
4. Nei casi in cui le richieste pervenute superino la disponibilità dell'UDG, l'ATC, in collaborazione con il Responsabile dell'UDG, forma una graduatoria annuale delle richieste di iscrizioni sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

Criteri	punteggio
residenti fuori provincia, ma residenti in Abruzzo	+1
residenza anagrafica in altro ATC della provincia	+2
residenza anagrafica in uno dei comuni compresi nell'ATC	+3
per ogni anno di assegnazione allo stesso ATC	+4

Tab. 1 criteri e punteggio per iscrizione UDG

5. In caso di parità di punteggio la precedenza è stabilita tramite sorteggio.
6. Formata la graduatoria per l'iscrizione in ogni UDG i cacciatori eccedenti i posti disponibili sono collocati in una lista di attesa dalla quale sono prelevati nell'ordine della graduatoria medesima allorquando si liberano dei posti. I seleggiatori collocati in lista di attesa su richiesta possono essere assegnati ad altra UDG.
7. Il cacciatore di selezione iscritto in lista di attesa, al fine di maturare l'eventuale diritto al prelievo, è tenuto a partecipare ai censimenti annuali.
8. L'ATC deve dotarsi di apposita piattaforma di teleprenotazione online che gestisca in tempo reale le uscite dei cacciatori e i dati di prelievo.
9. L'ATC provvede ad informare e convocare incontri con i Responsabili delle UDG al fine di organizzare nel migliore dei modi le attività; inoltre attraverso il sistema gestionale fornisce ai responsabili delle UDG:
 - a. L'elenco dei cacciatori di selezione assegnati alla UDG;
 - b. Il piano di prelievo annuale;
 - c. La graduatoria di merito.

10. A inizio stagione venatoria l'ATC assegna all'UDG un numero di contrassegni pari al numero di capi previsti dal piano di prelievi realizzabili nell'Unità suddivisi per sesso ed età. I contrassegni sono inseriti nel sistema di teleprenotazione e sono distribuiti dal responsabile dell'UDG ai singoli cacciatori risultati assegnatari. A fine stagione i contrassegni (fascette) non consegnati o non utilizzati sono riconsegnati dal responsabile dell'UDG all'ATC di competenza.
11. Nel caso di cambio del responsabile i contrassegni devono essere consegnati al nuovo responsabile.
12. I contrassegni sono strettamente personali e non possono essere ceduti ad altri cacciatori. I contrassegni sono inseriti nel sistema di teleprenotazione dall'ATC ed assegnati dal responsabile dell'UDG in maniera univoca ai cacciatori iscritti e autorizzati.
13. I contrassegni rimangono in carico a ciascun cacciatore e devono essere riconsegnati al responsabile dell'UDG esclusivamente al momento dell'eventuale cancellazione dall'UDG dell'ATC. Sarà comunque facoltà del responsabile ai fini della migliore gestione decidere in merito alla eventuale riconsegna allo stesso.

Art. 6 Gruppi per la caccia di selezione

1. I cacciatori di selezione iscritti alle UDG, possono essere suddivisi dal Responsabile in Gruppi di caccia composti da massimo 10 selecacciatori.
2. Per lo svolgimento dell'attività di gestione, ogni Gruppo di caccia nominerà un proprio referente o Capogruppo, che deve coordinare il gruppo e interfacciarsi con il Responsabile; i nominativi dei Capigruppo devono essere comunicati all'ATC o se disponibile inserito nel sistema gestionale dell'ATC.

Art.7 Monitoraggio faunistico: censimenti obbligatori e avvistamenti da appostamento

1. Il Responsabile deve coordinare tutti gli iscritti alla singola UDG per il corretto svolgimento dei monitoraggi.
2. I cacciatori di selezione, per poter accedere al prelievo, sono tenuti ad effettuare i censimenti definiti annualmente dall'ATC per la UDG di appartenenza.
3. È consentita l'assenza a 2 delle 4 sessioni di censimento che si svolgono annualmente
4. I censimenti dovranno essere svolti nei tempi e nelle modalità stabilite annualmente dalla Regione Abruzzo.
5. La mancata partecipazione al censimento può essere giustificata solo per comprovati motivi di salute, lavoro, famiglia, e concordata con il Responsabile della UDG, che ha comunque il compito di garantire un'adeguata copertura di tutti i punti di censimento.
6. L'assenza ingiustificata al censimento e il mancato avviso del Responsabile comporta l'esclusione dal prelievo per 1 anno.
7. Entro 10 giorni dal termine dei censimenti il Responsabile di UDG è tenuto a consegnare all'ATC i risultati dei monitoraggi effettuati secondo le modalità tecniche impartite dall'ATC, cioè tutto il materiale (registri, schede di avvistamento, ecc..) raccolto durante le operazioni di monitoraggio.

Art. 8 Graduatoria di merito per l'assegnazione dei capi

1. L'ATC assegna i capi in prelievo ai cacciatori iscritti alle varie UDG. L'attribuzione dei capi ai cacciatori deve avvenire secondo criteri di rotazione negli anni dell'assegnazione delle varie classi di sesso ed età, anche sorteggiando tra coloro che non hanno ricevuto il capo l'anno precedente.
2. L'ATC, coadiuvato dal Responsabile, deve tenere aggiornata annualmente la graduatoria di merito di tutti gli iscritti alla UDG per l'assegnazione dei capi prevista all'art. 9 comma 1. La graduatoria è aggiornata annualmente sulla base delle attività svolte da ogni cacciatore nel corso di ciascun anno di iscrizione alla UDG. I parametri e relativi punteggi da conteggiare per la graduatoria sono riportati nella tabella seguente:

<i>criteri</i>	<i>Punteggi per ogni stagione venatoria</i>
Permanenza nella UDG per ogni anno	+ 1
Anzianità di abilitazione per ogni anno	+ 1

Recupero riuscito del capo ferito con personale abilitato e cane da traccia	+3
Completa esecuzione del Piano di abbattimento	+2
Conduttore cane da traccia che recupera un capo ferito	+1
Incompleta esecuzione del piano di abbattimento (da 0 a 15 uscite)	-2
Mancata richiesta di intervento di Conduttore cane da Traccia in caso di ferimento	-1

Tab. 3 Parametri e punteggi per la formulazione delle graduatorie di merito

- Il responsabile è tenuto a rendere pubblica a tutti gli iscritti alla UDG la graduatoria di merito aggiornata.
- A ciascun cacciatore iscritto alla UDG è consentito, previa comunicazione all'ATC prima dell'inizio della stagione venatoria, rinunciare, per una sola stagione venatoria, al prelievo senza perdere i diritti acquisiti.

Art. 9 Premio per l'assegnazione del prelievo di capi

- Per ogni capo da prelevare il cacciatore risultato assegnatario deve versare all'ATC un premio secondo il seguente prezzario minimo, definito sulla base delle classi dei Cervi e della residenza del cacciatore assegnatario:

Classe	Cacciatori residenti in Abruzzo	Cacciatori non residenti in Abruzzo
Piccoli M e F (0) (<12 mesi)	50	200
Femmine giovani (I) (12-24 mesi)	100	250
Femmine adulte (II) (>24 mesi)	100	250
Maschi giovani (I) (12-24 mesi)	150	350
Maschi subadulti (II) (2-4 anni)	200	450
Maschi adulti (III-IV) (>5 anni)	250	600
Maschi adulti da trofeo	Prezzo da stabilirsi attraverso esperto di trofeistica abilitato individuato dall'atc	

Tab. 2 prezzario minimo cervi assegnati

- Il cacciatore dovrà versare entro 10 giorni dall'assegnazione un acconto pari al 30 % del premio stabilito per il capo attribuito. Il saldo dovrà essere versato entro 10 giorni dal prelievo del capo. In caso di mancato abbattimento del capo assegnato non è restituito l'acconto versato.
- In caso di mancato versamento dell'acconto dovuto nei termini fissati al comma che precede il Cervo è attribuito ad altro Selecacciatore, nel rispetto della graduatoria definita all'art. 9.
- In caso di mancato pagamento del saldo dovuto nei termini fissati al comma 2 il cacciatore è escluso dalla caccia di Selezione a tutti gli ungulati in tutti gli ATC regionali fino a quando non provvede ad estinguere il debito.

Art. 10 Comportamento dei cacciatori di selezione

- I cacciatori di selezione, durante lo svolgimento del prelievo nonché di tutte le attività correlate, sono tenuti ad un comportamento corretto ed etico sia nei confronti dei proprietari e conduttori dei fondi, sia nei confronti dell'ambiente e della fauna. Anche nell'abbigliamento, il cacciatore di selezione è chiamato ad offrire un'immagine sobria ed etica della caccia.
- Il rispetto dell'ambiente da parte di tutti, ma in particolare dei cacciatori, è condizione indispensabile per il mantenimento degli habitat e degli ecosistemi che permettano anche in futuro di esercitare la caccia. Il cacciatore grazie alla presenza costante sul territorio deve contribuire a far sì che l'ambiente sia rispettato da tutti e deve farsi portavoce e promotore di comportamenti corretti ed ecocompatibili.

Art. 11 Modalità di caccia

1. La caccia di selezione può essere svolta solo in forma individuale all'aspetto e senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti a guinzaglio dal rispettivo conduttore abilitato utilizzati esclusivamente per il recupero degli animali feriti.
2. Il prelievo può essere eseguito esclusivamente con arma a canna rigata (bolt action) ad azionamento singolo manuale, avente calibro non inferiore ai 7 millimetri ovvero con calibro 270 millesimi di pollice, dotata di ottica di puntamento.
3. Il selescacciatore per poter essere ammesso alla caccia di selezione dovrà essere dotato di binocolo da osservazione con ingrandimenti non inferiore a sette per la corretta identificazione del capo assegnato
4. Le armi utilizzate dovranno essere obbligatoriamente tarate presso un poligono autorizzato; il cacciatore al cervo dovrà dimostrare, attraverso consegna all'atto di ritiro del permesso di caccia di apposito certificato e bersaglio rilasciato da un direttore di tiro autorizzato, di avere personalmente tarato l'arma con cui esercita la caccia in un periodo non antecedente i quattro mesi dall'apertura della caccia alla classe di sesso ed età a lui assegnata e il certificato ha validità (di 12 mesi) per la stagione venatoria di riferimento. Si considera correttamente tarata l'arma che è in grado di centrare con 4 colpi su 5 un bersaglio di 15 centimetri di diametro posto a 100 metri di distanza.
5. Per l'esercizio della caccia di selezione al cervo e per le tarature è obbligatorio l'utilizzo di munizioni atossiche (senza piombo).
6. L'accesso al luogo di caccia, ed il rientro da questi, deve avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia.
7. Prima di eseguire lo sparo, il cacciatore di selezione deve assicurarsi che ciò avvenga nella massima sicurezza, presumendo dove possa impattare la palla dopo l'attraversamento dell'animale o in caso di mancato bersaglio. Su ogni tiro effettuato è fatto obbligo al selescacciatore di accertarsi dell'esito del tiro e verificare se il capo è stato abbattuto, ferito o mancato.
8. In caso di ferimento dubbio o accertato, il selescacciatore deve attivare le procedure di verifica attraverso la richiesta di intervento da parte di Conduttore di cane da traccia abilitato. La lista dei Conduttori di cane da traccia abilitato con i relativi recapiti telefonici è scaricabile dal sito internet dell'ATC.

Art. 12 Realizzazione appostamenti di caccia

1. La costruzione di altane deve essere realizzata previo accordo e consenso scritto con i proprietari e/o conduttori del fondo, nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti. Per la costruzione di altane e appostamenti deve essere sempre privilegiato l'utilizzo di materiale ligneo e la realizzazione con delle strutture che si integrino al meglio nel contesto ambientale.
2. La realizzazione di altane su alberi di alto fusto deve avvenire senza arrecare danni strutturali che ne possano compromettere le condizioni vegetative e sanitarie. Tutti gli appostamenti ed altane non più utilizzabili devono essere rimossi da coloro che lo abbiano allestito e/o utilizzato, ponendo cura a ripristinare lo stato dei luoghi. Gli appostamenti di caccia devono rispettare tra di loro una distanza minima non inferiore a 300 metri.

Art. 13 Registrazione uscite di caccia

1. Ad ogni cacciatore di selezione iscritto alla UDG viene attivato il Sistema di Teleprenotazione digitale.
2. Prima di iniziare l'attività venatoria il cacciatore deve registrare l'uscita di caccia sul Sistema di Teleprenotazione digitale.
3. Ogni cacciatore è tenuto ad utilizzare il Sistema di Teleprenotazione digitale per registrare le uscite di caccia, gli abbattimenti, per essere informato sui principali obblighi, per dati di censimento e quanto altro.
4. Il Sistema di Teleprenotazione digitale è il sistema utilizzato dall'ATC a scopo gestionale e statistico per la raccolta dati e non è un sistema "autorizzativo"; pertanto i cacciatori per le uscite di caccia, i tempi e le modalità di caccia, devono sempre tener conto della legislazione e normative

tempo per tempo vigenti. Tale sistema è condiviso con gli Organi di Vigilanza (Carabinieri Forestali, Carabinieri, Polizia Provinciale) e con il servizio DP 023 della Regione Abruzzo.

5. La chiusura dell'uscita di caccia sul Sistema di Teleprenotazione deve essere effettuata appena al termine della stessa, registrando tutti i dati richiesti.

Art. 14 Abbattimenti.

1. Su ogni Cervo abbattuto il cacciatore di selezione deve apporre uno dei propri contrassegni (o Fascette) numerati e consegnati dall'ATC, al tendine d'achille dell'animale, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento e comunicare al Responsabile dell'UDG l'avvenuto abbattimento.
2. Il cacciatore dopo l'abbattimento è tenuto ad un etico trattamento della spoglia della selvaggina abbattuta e al rispetto della sensibilità altrui evitando di ostentare le prede pubblicamente.
3. Il cacciatore dopo l'abbattimento deve fare 3 foto:
 - una dell'animale per intero, dove si evinca anche il sesso dell'animale;
 - una del dettaglio della zampa su cui è stato apposto il contrassegno ;
 - una della dentatura della mandibola, pulita dallo sporco tra i denti e fotografata in maniera che sia evidente il consumo della dentina e le punte, nella posizione sotto illustrata. Si ricorda che non è necessaria la scarnificazione completa, è sufficiente una foto nitida della mandibola pulita che permetta una lettura accurata della tavola dentaria.



4. Le suddette foto devono essere caricate con immediatezza sul il sistema automatico di teleprenotazione (APP) e inviate, entro 24 ore dall'abbattimento, al Responsabile della UDG. che le invierà al tecnico incaricato dall'ATC per la gestione di cervidi e bovidi.
5. Il cacciatore può quindi disporre della testa dell'animale come meglio crede, avendo cura di conservare le fotografie fino al 31 maggio di ogni anno. In tutto questo periodo l'ATC può chiedere di visionare la documentazione fotografica.
6. Il cacciatore ha inoltre l'obbligo di riportare nel Sistema di Teleprenotazione, al momento dello scarico del capo abbattuto ed entro 72 ore dall'abbattimento, i dati biometrici richiesti.

Art. 15 Verifica e Registrazione capi abbattuti

1. Per la verifica dell'esecuzione del prelievo e per il controllo sul rispetto del piano di abbattimento assegnato, l'ATC deve istituire per ogni area punti di controllo dove tutti i capi abbattuti dovranno essere conferiti dai cacciatori per la verifica della corrispondenza tra capo assegnato e capo abbattuto, il rilevamento delle misure biometriche, a cura di rilevatori opportunamente abilitati

tramite corsi ISPRA ed eventuale raccolta dei campioni biologici sotto direzione delle autorità sanitarie competenti.

2. I punti di controllo, laddove opereranno i rilevatori biometrici, verranno individuati da ogni ATC in numero adeguato e con una distribuzione territoriale che consenta di coprire il maggior territorio possibile.
3. Ogni difformità tra capo assegnato e capo prelevato deve essere sanzionata dall'ATC con penalità crescenti sulla base della gravità rilevata, secondo i parametri riportati nella tabella che segue. In ogni caso non può essere superato il piano di prelievo per classi di età e sesso approvato dalla Regione ed assegnato all'ATC.

N	Infrazione	Penalità	Note
1	Abbattimento di classe diversa da quella assegnata	10 giornate di sospensione dalla caccia di selezione al cervo nella stagione venatoria successiva su tutto il territorio della Regione Abruzzo	Penalità di base per qualsiasi errore
2	Abbattimento di maschio adulto al posto di altra classe	3 anni di sospensione dalla caccia di selezione al cervo su tutto il territorio della Regione Abruzzo	In aggiunta a quella di base
3	Abbattimento di maschio subadulto al posto di altra classe tra femmine e piccoli	2 anni di sospensione dalla caccia di selezione al cervo su tutto il territorio della Regione Abruzzo	In aggiunta a quella di base
4	Abbattimento di maschio giovane al posto di altra classe tra femmine e piccoli	1 anno di sospensione dalla caccia di selezione al cervo su tutto il territorio della Regione Abruzzo	In aggiunta a quella di base
5	Abbattimento di femmina adulta o giovane al posto di piccolo	15 giornate di sospensione dalla caccia di selezione al cervo nella stagione venatoria successiva su tutto il territorio della Regione Abruzzo	In aggiunta a quella di base
6	Abbattimento di piccolo al posto di femmina adulta o giovane	15 giornate di sospensione dalla caccia di selezione al cervo nella stagione venatoria successiva su tutto il territorio della Regione Abruzzo	In aggiunta a quella di base

Art. 16 Definizione delle classi di sesso ed età

1. Ai fini della registrazione dei capi abbattuti, nonché per l'identificazione dei capi durante i censimenti si specificano le definizioni delle classi di sesso ed età definite dalla Regione:

CERVO

- **Maschio adulto:** maschio di età superiore od uguale a cinque (5 anni compiuti), aventi palco con lunghezza superiore a 70 cm e almeno 4 punte;
- **Maschio subadulto:** maschio di età compresa tra due e quattro anni (3 anni compiuti), aventi palco con lunghezza inferiore o uguale a 70 cm e non più di 4 punte.
- **Maschio fusone:** maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi con trofeo a fuso su entrambe le stanghe (una punta per stanga);
- **Femmina:** femmina risultante di età superiore a 18 mesi dalla dentatura (nel capo abbattuto distinguere la sottile ovvero tra 12 e 24 mesi);
- **Piccolo:** capo risultante di età inferiore l'anno dalla dentatura.

2. Per i Cervidi si considera per convenzione che l'epoca di passaggio di classe è il 1° di giugno (data indicativa del picco delle nascite) secondo i manuali ISPRA il cambio di classe avviene dal 31 marzo al 30 aprile.
3. I piani di prelievo per il cervo possono contenere distinzione tra femmine adulte e femmine sottili. Per quanto la valutazione dell'età si utilizzano le tavole masticatorie rapportate ai dati medi di popolazione.
4. Per il Cervo, in caso di stanghe spezzate fa sempre comunque fede la valutazione della tavola masticatoria.
5. Per tutti i maschi la valutazione del trofeo viene fatta nella stanga/corno di maggiori dimensioni.

Art. 17 Sanzioni.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme contenute nella vigente normativa nazionale, regionale, regolamenti attuativi in materia di protezione della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo venatorio.

Art. 18 Tutela dell'Orso Bruno Marsicano e territori area natura 2000 e ZPE 1.

1. Le modalità specifiche di esercizio della caccia di selezione al cervo per la salvaguardia dell'Orso bruno marsicano nella ZPE e nella ZPC del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e nei SIC con presenza dell'Orso bruno marsicano sono riportate all'appendice I di cui al presente disciplinare.
2. Nel cui territorio ricadono ZPE, ZPS o ZSC con presenza dell'Orso bruno marsicano per la sostenibilità delle attività di selezione al cervo sono applicate le stesse modalità e tutele applicate per la caccia di selezione al cinghiale.
3. Al fine di rendere sostenibile l'esercizio della caccia di selezione al cervo con gli obiettivi di tutela dell'Orso bruno marsicano e di evitare azioni di disturbo al plantigrado, il Dipartimento Agricoltura, può adottare ulteriori specifiche disposizioni anche a seguito di eventuali segnalazioni della Rete di Monitoraggio Orso bruno marsicano del PATOM, d'intesa con gli ATC interessati ed eventualmente con gli Enti gestori dei siti di Natura 2000

APPENDICE 1

Modalità specifiche di esercizio della caccia di selezione al cervo da adottare per la salvaguardia dell'Orso bruno marsicano nella ZPE e nella ZPC del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e nei SIC con presenza dell'Orso bruno marsicano di cui al Calendario Venatorio regionale

- I. Conferma delle singole sottozone già utilizzate per il cinghiale, che i cacciatori di selezione possono utilizzare per la caccia di selezione al cervo.
- II. Esclusione di tutte le celle occupate per almeno il 50% da tipologie vegetazionali "chiuse" bosco/macchia/arbusti.
- III. Possibilità di individuare punti fissi dove posizionare le altane.
- IV. Sospensione della caccia di selezione nei mesi di maggio e giugno, ove richiesto dall'Ente Parco per la ZPE o all'Ente gestore del SIC Orso.
- V. L'intervento in caccia di selezione, nel mese di giugno, potrà essere effettuato esclusivamente su richiesta per danni in agricoltura, previa comunicazione all'Ente Parco o all'Ente gestore del SIC Orso ed accertamento dell'assenza dell'orso nei pressi della zona danneggiata.
- VI. In caso di zone particolarmente sensibili o in cui venga segnalata la presenza dell'Orso, su segnalazione del PNALM o dell'Ente gestore del SIC "Orso", la caccia di selezione è sospesa. L'ATC in questi casi provvede a comunicare tempestivamente a tutti i selescacciatori di interdizione delle sottozone indicate. La riattivazione del prelievo avverrà solo su indicazione del PNALM o dell'Ente gestore del SIC "Orso".

- VII. Il cacciatore che opera nella ZPE e nella ZPC del PNALM o nei SIC “Orso” deve segnalare la propria posizione per tutta la durata dell’attività di caccia attraverso il sistema di teleprenotazione. L’accesso al sistema sarà dato a tutti gli Enti gestori e agli organismi di controllo. (Regione, PP, Sorveglianza PNALM, Carabinieri Forestali).
- VIII. L’elenco con i nominativi, gli indirizzi di residenza ed i recapiti telefonici dei cacciatori di selezione operanti in ZPE e ZPC del PNALM o nei SIC “Orso” è comunicato prima dell’avvio della caccia di selezione agli organismi di controllo di cui sopra.
- IX. È fatto obbligo al cacciatore di selezione di segnalare al PNALM o all’Ente gestore del SIC “Orso” l’eventuale avvistamento di esemplari di Orso.
- X. È fatto obbligo all’ATC di informare il PNALM o l’Ente gestore del SIC “Orso” in caso siano riscontrate patologie tramite le analisi sanitarie obbligatorie sui cervi abbattuti.